

## **PROTEZIONE HYUNDAI**

### **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

**Data ultimo aggiornamento: 08/05/2020**

#### **GLOSSARIO**

**Assicurato:** la persona fisica il cui interesse è protetto dall'assicurazione che coincide con il Cliente/Acquirente.

**Assicuratore:** Sogessur S.A., Capitale Sociale € 33.825.000, con sede Legale e la Direzione Generale in Tour D2 – 17 bis place des Reflets – 92919 Parigi La Défense Cedex, Francia. La Società è autorizzata all'esercizio dell'assicurazione di Perdite pecuniarie di vario tipo con Provvedimenti ACPR - Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, in virtù della notifica dell'ACPR all' IVASS il 15 marzo 2011 (numero di iscrizione all'elenco I dell'albo imprese IVASS I.00094), la Società opera in Italia in regime di stabilimento tramite la propria sede secondaria di via Tiziano 32, 20145 Milano. Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza, Lodi, Codice fiscale e P. IVA 07420570967

**Autovettura:** veicoli nuovi o a Km zero di marca Hyundai

**Beneficiario:** l'Assicurato.

**Carenza:** periodo di tempo durante il quale il Programma Assicurativo non è efficace. Qualora il sinistro avvenga in tale periodo, lo stesso non sarà coperto e l'Assicuratore non corrisponderà la prestazione assicurata.

**Cessazione dell'attività lavorativa** (Chiusura della partita iva): cessazione dell'attività lavorativa, con chiusura della partita IVA, del Lavoratore autonomo non dovuta al pensionamento.

**Cliente/Acquirente:** la persona fisica che acquista un'autovettura Hyundai dalla Contraente.

**Compagnia:** Sogessur S.A.

**Condizioni di Assicurazione:** insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione

**Contraente:** HYUNDAI MOTOR COMPANY ITALY SRL con Sede Legale e Direzione Generale in Via Giovanni Bensi 11 20152 Milano.

**Dipendente del settore privato:** il lavoratore dipendente (o lavoratore subordinato) che si impegna, per effetto di un contratto, in cambio di una retribuzione (stipendio), a prestare il proprio lavoro intellettuale o

manuale alle dipendenze e sotto la direzione di un “datore di lavoro” di diritto privato.

**Dipendente del settore pubblico:** il lavoratore dipendente (o lavoratore subordinato) che si impegna, per effetto di un contratto, in cambio di una retribuzione (stipendio), a prestare il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione di una Pubblica Amministrazione.

**Franchigia assoluta:** periodo di tempo non rilevante ai fini del calcolo dell'indennizzo.

**Garanzia/e:** copertura/e assicurativa prevista dal contratto in base alla quale l'Assicuratore si impegna a pagare l'indennizzo all'Assicurato.

**Indennizzo:** somma dovuta dall'Assicuratore al Beneficiario in caso di sinistro

**IVASS:** Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni

**Lavoratore autonomo:** persona fisica che si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti di un committente.

**Perdita involontaria d'impiego:** perdita dell'impiego non dipendente dalla volontà dell'Assicurato che generi lo stato di disoccupazione.

**Periodo di inoperatività:** periodo nel quale la garanzia Perdita Involontaria di Impiego non opererà, a causa del divieto di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo dovuto alla normativa vigente (cd. Decreto “Cura Italia” e s.m.i).

**Premio o Premio Unico:** la somma versata dalla Contraente all'Assicuratore per la copertura assicurativa prestata.

**Prestazione massima o Massimale:** somma massima garantita dall'Assicuratore

**Programma Assicurativo:** l'insieme delle garanzie prestate dall'Assicuratore.

**Sinistro:** il verificarsi dell'evento dannoso per cui è prestata l'assicurazione.

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

### ART. 1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Il presente contratto copre l'Assicurato dal rischio di:

- **Perdita Involontaria d'Impiego a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (in seguito definita PII), nel caso di Lavoratore Dipendente Pubblico o Privato;**
- o
- **Cessazione dell'attività lavorativa (di seguito CAL) nel caso di Lavoratore Autonomo per**

cause indipendenti dalla sua volontà.

**Si avvisa l'Assicurato che ai fini della validità della copertura lo Status lavorativo al momento del sinistro deve coincidere con lo status lavorativo al momento dell'acquisto dell'Autovettura.**

Le garanzie sono valide se il contratto di lavoro è regolamentato dalla legge italiana per Lavoratore Privato e Pubblico e la partita IVA è italiana per Lavoratore Autonomo.

#### **ART. 2 – PERSONE ASSICURABILI**

La garanzia opera per la persona fisica che acquista un'autovettura dalla Contraente a **condizione che:**

- **abbia un'età compresa tra 18 e 75 anni non compiuti;**
- **sia un Lavoratore Dipendente Pubblico o Privato o un Lavoratore Autonomo e che produca un reddito attivo da lavoro;**
- **se Lavoratore Autonomo, abbia una P. IVA aperta e attiva da almeno 12 mesi**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al rimborso, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile.

#### **ART. 3 – DECORRENZA E DURATA DEL PROGRAMMA ASSICURATIVO**

Il Programma Assicurativo decorre dalle ore 24 del giorno di stipula del contratto di vendita dell'Autovettura Hyundai. **Tuttavia si precisa che, solo per la garanzia PII, qualora la stipula del contratto di vendita avvenisse durante il Periodo di inoperatività, il Programma Assicurativo decorrerà dalle ore 24 del giorno di cessazione del Periodo di inoperatività.**

Il Programma Assicurativo ha una durata di 12 (dodici) mesi dalla data di decorrenza e **cessa in ogni caso:**

- **al pagamento della prestazione assicurata;**
- **in caso di decesso dell'Assicurato;**
- **in caso intervenga il pensionamento o prepensionamento.**

**Dalla data di decorrenza saranno applicabili tutti i termini e le condizioni previste nelle Condizioni di Assicurazione.**

Il presente contratto non prevede tacito rinnovo.

#### **ART. 4 – PRESTAZIONI ASSICURATE**

- In caso di **Perdita Involontaria di Impiego (PII)** dell'Assicurato, Lavoratore Dipendente Pubblico o Privato, a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (Legge n. 604/1966 art. 3), **salvo i casi di esclusione specificati all'art. 5**, l'Assicuratore rimborsa al Beneficiario un importo forfettario di €2.500.

Nel caso in cui l'Assicurato versi una caparra al momento dell'acquisto dell'Autovettura ed intervenga la perdita involontaria di impiego prima della consegna effettiva dell'Autovettura acquistata, l'Assicuratore rimborserà il minor valore tra la caparra versata e l'importo massimo di €2.500 qualora il cliente rinunci all'acquisto.

**La prestazione viene corrisposta a condizione che la PII abbia una durata superiore a 60 giorni consecutivi (franchigia assoluta). La franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di interruzione del lavoro. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data della notifica del licenziamento: esercitare una professione di lavoro dipendente, presso Aziende o Enti Italiani, sulla base di un orario settimanale di almeno 20 ore, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con un'anzianità minima di 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro; aver perso il lavoro a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo. Inoltre per poter beneficiare della prestazione, l'Assicurato deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge come disoccupato totale alla ricerca attiva di occupazione e deve ricevere i sussidi di disoccupazione previsti dalla legge.**

In caso di **Cessazione dell'attività lavorativa (CAL)** dell'Assicurato, Lavoratore Autonomo, a seguito di chiusura della partita IVA, **salvo i casi di esclusione specificati all'art. 5**, l'Assicuratore rimborsa al Beneficiario un importo forfettario di €2.500.

Nel caso in cui l'Assicurato versi una caparra al momento dell'acquisto dell'Autovettura ed intervenga la Cessazione dell'attività lavorativa prima della consegna effettiva dell'Autovettura acquistata, l'Assicuratore rimborserà il minor valore tra la caparra versata e l'importo massimo di €2.500 qualora il cliente rinunci all'acquisto.

Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario: esercitare una professione di lavoro autonomo, aver cessato la propria attività lavorativa con chiusura della partita IVA ed essere in possesso di una partita IVA aperta e attiva da almeno 12 mesi.

#### **ART. 5 – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI**

**Periodo di inoperatività della garanzia PII:** La garanzia PII non opera fino al giorno di efficacia della normativa in tema di divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (cd. Decreto “Cura Italia” e s.m.i.)

**Carenza:** Non sono garantiti i licenziamenti (garanzia PII) e le Cessazioni dell’attività lavorativa (garanzia CAL) notificati durante i primi 60 giorni dalla data di decorrenza del Programma Assicurativo così come definito all’art. 3.

**Franchigia:** per la garanzia PII è previsto un periodo di franchigia assoluta di 60 giorni, che decorre dal 1° giorno di interruzione del lavoro.

A scopo esemplificativo, si illustra di seguito il meccanismo di funzionamento relativo all’applicazione di franchigie e massimali nel caso di un sinistro relativo alla garanzia Perdita Involontaria d’Impiego, in due diverse ipotesi

##### 1° caso:

- periodo di Perdita Involontaria d’Impiego: 05/09/2020 – 20/11/2020;
- $05/09/2020 - 20/11/2020 = 77 \rightarrow 77 > 60$  giorni
- indennizzo liquidato, dopo l’applicazione della franchigia assoluta (pari a 60 giorni): € 2,500

##### 2° caso

- periodo di Perdita Involontaria d’Impiego: 05/09/2020 – 10/10/2020;
- $05/09/2020 - 10/10/2020 = 36 \rightarrow 36 < 60$  giorni
- indennizzo liquidato dopo l’applicazione della franchigia assoluta (pari a 60 giorni): € 0. Il periodo di Perdita di Impiego è inferiore al periodo di franchigia assoluta.

**Esclusioni:**

- **per la Perdita Involontaria di Impiego:** le conseguenze del dolo dell'Assicurato; i licenziamenti notificati prima della stipula del contratto di vendita dell'Autovettura da parte dell'Assicurato o durante il Periodo di inoperatività o di carenza; i licenziamenti dovuti a motivi disciplinari o professionali; i licenziamenti tra congiunti (ascendenti, discendenti, coniuge, fratelli, sorelle, affini nello stesso grado, zii e nipoti); le dimissioni e le rotture negoziate del contratto di lavoro; le cessazioni – anticipate o alla loro scadenza – dei contratti di lavoro a tempo determinato, stagionali, temporanei, di apprendistato, intermittenti o ad interim; il pensionamento, ovvero il prepensionamento; ogni forma di cessazione del contratto di lavoro che possa dar luogo al pagamento dei sussidi di disoccupazione senza ricerca attiva di una nuova occupazione; le disoccupazioni parziali; le situazioni di disoccupazione che diano luogo all'indennizzo da parte della cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, Edilizia, Straordinaria o in Deroga; i licenziamenti relativi a rapporti di lavoro non regolati dal diritto italiano, i licenziamenti per superamento del limite del periodo di comporto; i licenziamenti notificati quando ancora l'Assicurato non ha concluso e superato il periodo di prova; i casi in cui l'Assicurato non è iscritto in Italia nell'elenco anagrafico con lo status di disoccupato, ad eccezione dei casi di regolare iscrizione nelle liste di mobilità; i casi in cui l'Assicurato non reintegra il posto di lavoro al termine di un periodo di aspettativa o nel caso di opzione fra reintegro e indennità di buonuscita.
- **per la Cessazione dell'attività lavorativa:** le conseguenze del dolo dell'Assicurato; la Partita Iva relativa alla propria attività non fosse aperta e attiva da almeno 12 mesi prima della decorrenza del Programma Assicurativo; il pensionamento, ovvero il prepensionamento; la cessazione dell'attività lavorativa sia un evento programmato in base a contratti a tempo determinato che escludano tassativamente rinnovi di incarichi o di lavori definiti "Lavori a Progetto"; la cessazione dell'attività sia la conseguenza di procedimenti emanati da autorità giudiziarie che abbiano accertato irregolarità legali od amministrative relative all'attività svolta;

**Prestazione massima:** per le garanzie l'indennizzo massimo erogabile all'Assicurato è pari ad € 2.500 o al minor valore tra la caparra versata e l'importo massimo di €2.500.

**ART. 6 – PREMIO ASSICURATIVO**

Il premio è a carico della Contraente (Hyundai Motor Company Italy Srl).

#### **ART. 7 – DENUNCIA DI SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI**

In caso di sinistro, **dovrà esserne data tempestiva notizia all'Assicuratore telefonicamente, contattando il numero 02/818021 o scrivendo all'indirizzo email [ufficio.comunicazione1@aon.com](mailto:ufficio.comunicazione1@aon.com)**

A seguito della notifica del sinistro, saranno fornite tutte le informazioni utili per l'invio dei documenti necessari a determinare l'eventuale liquidazione del sinistro.

La documentazione, debitamente compilata, dovrà essere successivamente inviata al seguente indirizzo e-mail **[ufficio.comunicazione1@aon.com](mailto:ufficio.comunicazione1@aon.com)** o qualora non possibile al seguente indirizzo:

**AON Benfield - Area Automotive - Via E. Calindri, 6 - 20143 Milano**

Qualora siano riscontrate irregolarità o carenze nella documentazione già prodotta, la Compagnia ha facoltà di richiedere che la stessa sia opportunamente integrata, qualora ciò sia reso indispensabile per la corretta valutazione del sinistro. **Inoltre, si riserva il diritto di far effettuare, in ogni momento ed a sue spese, accertamenti per verificare la fondatezza delle informazioni alla stessa comunicate.** In caso di indennizzo, l'Assicuratore si impegna a procedere al regolamento di quanto dovuto al Beneficiario, entro 30 giorni dalla data in cui l'Assicuratore avrà ricevuto tutta la documentazione richiesta, salvo casi particolari.

**Ai sensi dell'art. 2952 del Codice civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.** Si fa inoltre presente che ai sensi dell'art. 1, comma 345-quater, della Legge 266 del 23 dicembre 2005 e s.m.i., così come implementato dal D.P.R. 116 del 22 giugno 2007 e s.m.i., in caso di mancata riscossione delle somme dovute ai Beneficiari nei 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità, le somme stesse andranno ad alimentare il fondo pubblico relativo ai rapporti contrattuali dormienti previsto dalla summenzionata Legge 266 del 2005.

#### **ART. 8 – CESSIONE DEI DIRITTI**

L'Assicurato non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dal Programma Assicurativo.

## ART. 9 – RECLAMI

**Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto:**

**Sogessur S.A. - Ufficio Reclami - Via Tiziano n. 32, 20145 Milano - indirizzo e-mail:**

[reclami@societegenerale-insurance.it](mailto:reclami@societegenerale-insurance.it).

L'Assicuratore gestisce il reclamo dando riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del medesimo.

Il reclamante potrà rivolgersi all'IVASS corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dall'Assicuratore, scrivendo a Ivass - Servizio tutela degli Utenti via del Quirinale 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206 - PEC: [ivass@pec.ivass.it](mailto:ivass@pec.ivass.it), nei seguenti casi:

- **reclami** per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni della Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV bis del D. Lgs. n. 206/2005 relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte di imprese di assicurazione e riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;
- **reclami** già inoltrati direttamente all'Assicuratore per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo, nonché quelli ai quali l'Assicuratore non ha dato riscontro entro il termine massimo di 45 giorni decorrenti dalla data di ricezione, inclusi quelli relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto).
- **reclami** inoltrati direttamente all'Assicuratore, qualora le richieste ivi contenute non siano state accolte in tutto o in parte; in questo caso, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, il Reclamante potrà rivolgersi all'Ivass, o ricorrere a **sistemi alternativi di risoluzione delle controversie** quali:
  - a) la **mediazione civile** disciplinata dal D. Lgs. 28/2010 e prevista come **condizione di procedibilità** per esercitare in giudizio un'azione civile. Tale procedura si attiva presentando una domanda ad uno degli Organismi di mediazione scelto liberamente dalla parte, tra quelli territorialmente competenti. Il responsabile di tale Organismo provvederà a designare un mediatore ed a fissare il primo incontro tra le parti, le quali dovranno parteciparvi con l'assistenza di un avvocato. Se la conciliazione ha un esito positivo, il mediatore redige processo verbale, sottoscritto dalle parti e



dallo stesso mediatore, al quale è allegato il testo dell'accordo.

- b) la **negoziazione assistita**, disciplinata dalla legge n. 162/2014 attivabile facoltativamente prima del procedimento di mediazione, nel caso di domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 euro. Tale procedura si instaura tramite invito, di una parte all'altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare lealmente per risolvere la controversia con l'assistenza dei rispettivi avvocati.

Resta comunque salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, dopo l'esperimento obbligatorio del procedimento di mediazione civile. Non rientrano nella competenza dell'IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l'Autorità Giudiziaria.

Il reclamo indirizzato all'IVASS deve contenere le seguenti informazioni: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; denominazione della Compagnia o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela; copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa rispettivamente nell'ipotesi di mancata risposta nel termine di 45 giorni e nell'ipotesi di risposta ritenuta non soddisfacente; ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. Il reclamo indirizzato ad Ivass può essere presentato utilizzando il modello presente sul sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it) alla sezione "Per il Consumatore" - sottosezione "Come presentare un reclamo".

Il reclamante potrà inoltre rivolgersi per iscritto direttamente all'Autorità di Vigilanza Francese (Autorité de contrôle prudentiel et de Résolution - ACPR), al seguente indirizzo: ACPR- DCPC / SIR 4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dall'Assicuratore.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: <http://www.ec.europa.eu/fin-net>) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

#### **ART. 10 – REGIME FISCALE**

Al presente contratto, stipulato in Italia con soggetti ivi residenti, si applica la normativa fiscale italiana così come disciplinata dal D.P.R. n. 917/86 e successive modifiche.

#### **ART. 11 – CONFLITTO DI INTERESSI**

Non sussistono ipotesi di conflitto di interessi. La Compagnia si impegna, in ogni caso, ad operare in modo da non recare pregiudizio alla Contraente e/o all'Assicurato ove si presentasse una situazione di conflitto di interesse.

#### **ART. 12 – LEGGE APPLICABILE**

Al contratto si applica la legge italiana.

#### **ART. 13. ALTRE COPERTURE ASSICURATIVE**

L'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Assicuratore l'esistenza o la successiva stipulazione di altre coperture assicurative per lo stesso rischio. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 c.c.

#### **ART. 14 – FORO COMPETENTE**

Qualsiasi controversia tra l'Assicuratore e l'Assicurato in relazione all'esecuzione, interpretazione, validità o cessazione del Programma Assicurativo, sarà risolta mediante ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria dopo l'esperimento obbligatorio del procedimento di mediazione civile. Il foro competente per territorio in via esclusiva è quello del luogo di residenza o domicilio o dell'Assicurato.

#### **ART. 15 SANZIONI ED EMBARGO**

Le Garanzie non sono operanti e l'Assicuratore non corrisponderà alcuna prestazione e/o Indennizzo qualora l'Indennizzo e/o la prestazione possano esporre l'Assicuratore e/o qualsiasi società del gruppo cui appartiene a sanzioni, divieti, restrizioni, o embargo totale o parziale previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni economiche e/o commerciali previste da leggi e regolamenti di qualsiasi paese

## INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679

Gentile Cliente, La informiamo che i Suoi dati personali acquisiti direttamente da Lei o tramite terzi<sup>1</sup>, anche successivamente nel corso del rapporto con Lei instaurato, saranno utilizzati da Sogessur S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito Sogessur S.A.) (titolare autonomo del trattamento) al solo fine di fornire i servizi, le prestazioni e i prodotti assicurativi da Lei richiesti o in Suo favore previsti<sup>2</sup> nonché per ogni altra finalità connessa ad obblighi di legge, regolamenti, normativa comunitaria e per finalità strettamente connesse alle attività assicurative fornite. A tali scopi Lei potrebbe fornire a Sogessur S.A. eventuali dati sensibili<sup>3</sup> indispensabili per lo svolgimento delle verifiche necessarie all'instaurazione del rapporto di assicurazione e/o all'esecuzione delle prestazioni richieste. Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per il perseguimento delle suddette finalità. L'eventuale mancato conferimento potrebbe comportare l'impossibilità di fornirLe correttamente i servizi, le prestazioni e i prodotti assicurativi da Lei richiesti. I Suoi dati saranno utilizzati, nell'ambito della struttura di Sogessur S.A., solo dal personale preposto alla gestione del rapporto di assicurazione in qualità di incaricati del trattamento, sia attraverso strumenti informatici e/o elettronici, sia su supporto cartaceo e, comunque, mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Alcuni Suoi dati potranno essere comunicati a: (i) società del gruppo di Sogessur S.A., e a società di fiducia di Sogessur S.A., che svolgono per conto della Compagnia attività e servizi strettamente connessi al rapporto di assicurazione e che utilizzeranno i Suoi dati in qualità di autonomi titolari o di responsabili del trattamento<sup>4</sup>, nonché (ii) ad enti ed organismi pubblici, associativi e consorzi del settore assicurativo per l'adempimento di obblighi di legge o di contratto<sup>5</sup>. L'elenco completo ed aggiornato di tali soggetti sarà fornito dai titolari del trattamento dietro richiesta. Inoltre, taluni Suoi dati potrebbero, sempre per le finalità sopra indicate, essere comunicati a soggetti situati in Paesi appartenenti all'Unione Europea o in Paesi terzi, nel rispetto della vigente normativa ed in particolare del Capo V (Trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali) del Reg. 2016/679.

La invitiamo, pertanto, a rilasciare a Sogessur S.A. il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, ivi compresi i dati sensibili da Lei eventualmente forniti, ai fini della gestione del Suo rapporto di assicurazione e dello svolgimento delle attività connesse, nei limiti e con le modalità sopra indicate. In ogni momento, Lei potrà accedere ai Suoi dati e, eventualmente, chiederne la cancellazione, rettifica, limitazione, portabilità<sup>6</sup> od opporsi al loro trattamento, nonché esercitare gli ulteriori diritti<sup>7</sup> rivolgendosi ai titolari del trattamento e/o al Responsabile della protezione dei dati, ai seguenti contatti: Sogessur S.A. Via Tiziano 32, 20145 Milano, e-mail [DPO@societegenerale-insurance.it](mailto:DPO@societegenerale-insurance.it). Inoltre, potrà proporre reclamo all'Autorità di controllo<sup>8</sup>. È inteso che Lei, in qualsiasi momento, potrà revocare il consenso precedentemente fornito al trattamento dei dati, non incidendo, però, sulla piena validità e liceità del trattamento effettuato anteriormente alla revoca. Potrà rivolgersi ai medesimi indirizzi al fine di conoscere l'elenco di tutti i soggetti a cui potranno essere trasmessi i suoi dati personali, nonché, nel caso di trasferimento ad un Paese Terzo, per ottenere una copia di tali dati e l'indicazione del luogo dove sono disponibili. I dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario a conseguire le finalità sopra descritte, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti dalla legge.

<sup>1</sup> Come, ad esempio, nel caso di polizze collettive o individuali che la qualificano come Assicurato o beneficiario stipulate anche tramite agenti, broker o altri intermediari assicurativi, ovvero nel caso in cui, per una corretta e sicura assunzione e gestione dei rischi, sia necessario acquisire informazioni aggiuntive tramite società di informazioni commerciali.

<sup>2</sup> Stipulazione ed esecuzione di contratti di assicurazione, raccolta premi, liquidazione sinistri, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio a difesa dei diritti dell'Assicuratore, adempimento degli specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche, attività di profilazione (art. 22 Reg. UE 2016/679)

<sup>3</sup> Per dato sensibile s'intende qualunque informazione personale idonea a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (art 9 par. 1 del Reg. UE 2016/679).

<sup>4</sup> In particolare i dati personali potranno essere comunicati e trattati da: Assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (es. banche, istituti finanziari, SIM); legali, investigatori e periti, consulenti medici, attuari, società di intermediazione creditizia, società di servizio cui siano affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione.

<sup>5</sup> ANIA, IVASS, Ministero dell'Industria e dell'Artigianato, CONSAP, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Unità di Informazione Finanziaria (UIF), Casellario Centrale Infortuni.

<sup>6</sup> Limitazione e portabilità sono diritti esercitabili con decorrenza dal 25/05/2018. Si intende che il diritto di portabilità possa essere esercitato per i soli dati da Lei forniti e che vengano da noi processati digitalmente; sono, quindi, esclusi quelli forniti mediante il solo supporto cartaceo.

<sup>7</sup> Diritti previsti e disciplinati agli artt. 15-21 del Reg. UE 2016/679

<sup>8</sup> "Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione". Sul sito del Garante per la protezione dei dati personali, al seguente link <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>, vengono fornite indicazioni per la presentazione di eventuali reclami alla suddetta autorità.

